

Concorso

2200 **RIPAM**
COESIONE SUD
Funzionari

111 specialista **giuridico**
amministrativo
(Cod. B.3)

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**
per la **prova scritta**

NLD
CONCORSI

PREMESSA

Il **Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud del Consiglio dei ministri** ha indetto un concorso per la copertura di **2.200** posti da Funzionario, personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui n. **111** unità con profilo di **specialista giuridico amministrativo** per le Regioni, le Città Metropolitane e gli enti locali (**cod. B.3**).

La procedura concorsuale è affidata ad un'unica **prova scritta** distinta per i codici di concorso. **NLD Concorsi** ha predisposto il **Manuale Concorso 2.200 Ripam Coesione Sud, Teoria e Quiz - 111 Specialista giuridico amministrativo (cod. B.3.)** per venire incontro alle specifiche esigenze di chi deve prepararsi ad affrontare la prova **concorsuale**.

Il Manuale si caratterizza per una **trattazione completa, aggiornata** e, al contempo, **schematica e fluida** delle seguenti materie:

- **Politica di coesione;**
- **Fondi strutturali dell'UE**, con particolare riferimento ai Reg. UE nn. 1057, 1058, 1060 del 2021;
- Diritto **amministrativo**, con particolare riferimento agli **appalti pubblici**, al **procedimento amministrativo** e alla **responsabilità del dipendente pubblico**;
- **Anticorruzione, Privacy e trasparenza;**
- **Inglese;**
- **Informatica;**
- **Capacità logico-deduttiva e ragionamento critico-verbale;**
- **Quesiti situazionali**
- **Quiz di logica (online)**

Completa il Volume una **appendice online** contenente i **Regolamenti UE nn. 1057, 1058, 1060 del 2021**.

Per consentire di affiancare allo studio teorico una **immediata verifica della acquisita capacità di risolvere i corrispondenti test**, il Manuale presenta **quiz di verifica per ciascuno dei Capitoli o delle Parti che compongono le indicate materie**.

Il Manuale consente l'accesso ad un'**estensione online**, consultabile con apposita *password*, per rimanere aggiornati sulle materie oggetto d'esame.

Capitolo 2

La regolamentazione dei fondi strutturali dell'UE

SOMMARIO

1. L'attuazione della politica di coesione: obiettivi e strumenti. – 2. I Fondi Strutturali: caratteri, principi e obiettivi tematici (OT). - 2.1. FESR. - 2.2. Il Fondo di coesione. – 2.3. Il Fondo sociale europeo plus (FSE+). - 2.4. *Just transition fund* (JTF). - 2.4.1. La disciplina italiana. – 2.4.2. Piani territoriali dell'Italia e il negoziato con la Commissione europea. – 2.5. Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. - 3. Gestione dei Fondi e sistema di controllo: il ruolo della Commissione europea. – 4. Comitato di sorveglianza e valutazione. – 5. BEI: Banca europea per gli investimenti.

1. L'attuazione della politica di coesione: obiettivi e strumenti

L'attività dell'Unione in tale contesto è finalizzata alla riduzione della disparità in materia di sviluppo socioeconomico fra le varie regioni all'interno del territorio comunitario, per promuovere uno **sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione**.

In particolare, l'Unione *"mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite"* (art. 174 TFUE).

Come anticipato (v. *supra*), la politica di coesione è articolata in cicli di programmazione pluriennale (il ciclo attualmente in vigore è quello **2021-2027**) e si realizza mediante:

1. l'**istituzione e la gestione di fondi strutturali** (*fondi a finalità strutturale* di cui all'art. 175, co. 1, TFUE) **o di altri strumenti finanziari**, quali strumenti di sostegno allo sviluppo;
2. la **politica economica statale**, che deve tendere a realizzare gli obiettivi strategici dell'UE, di concerto con quelle degli altri Stati membri e con il supporto dell'UE, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'art. 5 del Trattato;
3. le **azioni specifiche** dell'UE, **eventualmente** adottate dal Parlamento e dal Consiglio previo parere consultivo del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni se **necessarie** al fuori dei Fondi Strutturali (art. 175, ult. co., TFUE).

2. I Fondi Strutturali: caratteri, principi e obiettivi tematici (OT)

I Fondi Strutturali costituiscono il **principale strumento** di attuazione della coesione economica, sociale e territoriale perseguita dall'UE.

L'intervento dell'UE a sostegno delle politiche economiche nazionali deve avvenire in piena coerenza ai **principi** di:

1. della **parità di genere** e della **non discriminazione**;
2. dello **sviluppo ambientale sostenibile**;
3. del **partenariato** tra Stati e autorità;
4. della **condizionalità *ex ante***;
5. della **concentrazione tematica**;
6. della **verifica della efficacia** e della **attuazione**.

Le aree di intervento dei fondi SIE sono:

1. crescita **intelligente**: attraverso il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della innovazione; il miglioramento dell'accesso alle TIC; la promozione della competitività delle piccole e medie imprese nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura;
2. crescita **sostenibile**: attraverso la riduzione delle emissioni di carbonio in tutti i settori; l'adattamento al cambiamento climatico mediante la prevenzione e la gestione dei

rischi; il rafforzamento della tutela dell'ambiente e la promozione di sistemi sostenibili di trasporto;

3. crescita **inclusiva**: attraverso la promozione della occupazione sostenibile, della mobilità dei lavoratori fra le varie regioni europee, dell'inclusione sociale; il contrasto alla povertà e alla discriminazione; l'investimento nella istruzione e nella formazione professionale; il rafforzamento della autorità pubbliche.

Due sono, in particolare, i **fondi strutturali** utilizzabili per il raggiungimento degli obiettivi di coesione economica e sociale:

- il **Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR** (art. 176 TFUE), finalizzato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla conversione delle regioni industriali in declino. È previsto nell'ambito delle disposizioni del TFUE dedicate alla coesione economica, sociale e territoriale;
- il **Fondo sociale europeo** (artt. 162-164, TFUE), destinato a migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, al fine di contribuire al miglioramento del tenore di vita dei cittadini dell'Unione. È previsto in un titolo autonomo, che segue la parte dedicata alla politica sociale.

I due Fondi sono accomunati dalla finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale dell'Unione

Questi strumenti finanziari perseguono gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale in una logica di programmazione, partenariato e complementarità agli Stati membri.

Tale logica corrisponde ai principi di funzionamento dei fondi strutturali:

- l'Unione (nella specie, la Commissione) programma l'utilizzazione degli stanziamenti dell'Unione in un orizzonte temporale di medio periodo, pari a sette anni (criterio della **programmazione**);
- l'attività di gestione dei fondi persegue gli obiettivi stabiliti in un quadro di stretta cooperazione tra l'Unione (nella specie, la Commissione) e gli Stati membri (criterio del **partenariato**);
- i fondi intervengono a completamento delle azioni degli Stati membri, integrandovi gli obiettivi perseguiti dall'Unione (criterio della **complementarità**).

Nel contesto dell'attuale **ciclo di programmazione (2021-2027)**, l'attuazione della politica di coesione economica, sociale e territoriale è affidata, in particolare, a quattro **fondi** – quali il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo plus, nonché il Fondo di coesione e il Fondo per la giusta transizione – ai quali si affianca il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura.

► 2.1. FESR.

Uno dei principali strumenti di attuazione delle finalità di coesione economica, sociale e territoriale è rappresentato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, volto a ridurre lo squilibrio tra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee.

Le aree del Fondo europeo di sviluppo regionale sono:

- l'**innovazione e ricerca**;
- l'**agenda digitale**;
- il **sostegno** alle piccole e medie imprese (PMI);
- l'**economia a basse emissioni di carbonio**, per combattere la **povertà energetica**, stimolando la ricerca e l'utilizzo di fonti di **energia rinnovabile**.

Nell'ambito di tali obiettivi strategici, il FESR partecipa al finanziamento:

- degli **investimenti produttivi** che permettono di **creare** o **salvaguardare** posti di lavoro durevoli;
- degli investimenti nel settore delle **infrastrutture**, nella prospettiva della maggiore **connettività dei trasporti** e della creazione di **rete traseuropea** nonché implementando la sicurezza delle infrastrutture (ponti, gallerie) già esistenti;
- delle iniziative per lo **sviluppo locale** e l'**occupazione** nonché alle **attività** delle **piccole e medie imprese** (PMI), attraverso **aiuti** ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi comuni a varie aziende. Tra gli obiettivi del FESR rientrano la **crecita sostenibile** e la **competitività** delle piccole e medie imprese sul territorio europeo. Si tratta, invero, di una esigenza acuita dalla necessità di fronteggiare le enormi conseguenze economiche e sociali originate dall'insorgenza nei primi mesi del 2020 della **pandemia da Covid-19**. In tale prospettiva, infatti, l'Unione europea ha istituito – con **regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021** – uno strumento (temporaneo) di carattere innovativo (c.d. "*dispositivo per la ripresa e la resilienza*", incluso nel Fondo per la ripresa denominato "**Next Generation EU**"), inteso a fornire un sostegno finanziario diretto agli Stati membri per accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati medesimi, con specifico riguardo ad aree di intervento di pertinenza europea strutturate in sei pilastri (quali: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze). Tale sostegno, in particolare, consiste in un contributo finanziario ai piani per la ripresa e la resilienza (c.d. "*recovery and resilience plans*") elaborati dagli Stati membri (tramite la redazione di progetti comprensivi di obiettivi e costi stimati), valutati sul piano tecnico dalla Commissione, poi approvati dal Consiglio. L'Unione europea, inoltre, ha introdotto con **regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del 16 dicembre 2020** un **regime di condizionalità** (con decorrenza dal 1° gennaio 2021) a **protezione degli interessi finanziari dell'Unione** in correlazione al rispetto dello "**Stato di diritto**" quale valore fondamentale dell'Unione *ex art. 2 TUE*, per consentire l'eventuale sospensione dei pagamenti dal bilancio UE nei confronti di un Paese membro qualora siano accertate violazioni dei principi dello "**Stato di diritto**" che compromettono la gestione dei fondi europei. Al riguardo, la **Corte di giustizia con sentenza 16 febbraio 2022 (C-156/21 e C-157/21)** ha chiarito che il regolamento 2020/2092 mira a proteggere il bilancio dell'Unione da pregiudizi derivanti in modo sufficientemente diretto da violazioni dei principi dello "Stato di diritto", non già a sanzionare di per sé violazioni del genere: l'istituito meccanismo di condizionalità, nel subordinare il beneficio di finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione al rispetto da parte di un Paese membro dei principi dello "Stato di diritto", può dunque ricondursi nell'ambito della competenza, attribuita dai Trattati istitutivi all'Unione, volta a stabilire "regole finanziarie" relative all'esecuzione del bilancio dell'Unione. Con **comunicazione del 2 marzo 2022** la **Commissione europea** ha adottato gli **orientamenti** sull'applicazione del regolamento europeo 2020/2092, chiarendo tra l'altro le condizioni per l'adozione delle misure previste (includenti le modalità di valutazione circa l'attitudine di un'eventuale violazione dei principi dello "Stato di diritto" a compromettere in modo sufficientemente diretto gli interessi finanziari dell'UE), nonché i rapporti con gli ulteriori strumenti di protezione del bilancio dell'Unione.
- del **trasferimento di tecnologia**, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione, all'organizzazione comune di imprese e istituti di ricerca nonché al finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale;
- del miglioramento delle possibilità di **accesso delle aziende al finanziamento** e al **credito**, attraverso la creazione e lo sviluppo di idonei strumenti di finanziamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
- degli aiuti diretti agli investimenti;
- per la realizzazione di **infrastrutture** di dimensioni consone allo sviluppo locale e dell'occupazione;
- degli aiuti alle **strutture di servizi zionali** per la creazione di nuovi posti di lavoro, escluse le misure finanziate dal Fondo sociale europeo;

- delle misure di assistenza tecnica.

Nelle regioni che rientrano nell'OS1, il FESR può partecipare al finanziamento di investimenti per l'**istruzione** e la **sanità** per garantire l'adeguamento strutturale e la resilienza dei sistemi sanitari di tali regioni.

Il FESR sostiene inoltre:

- le economie statali strettamente legate al **turismo**, con finanziamenti a favori delle industrie culturali e creative nonché dei servizi culturali e dei siti del patrimonio culturale;
- lo sviluppo del **turismo sostenibile**, stimolando la cooperazione tra imprese e autorità locali per fornire servizi efficienti e di qualità oltre che migliorando i collegamenti urbani ed extraurbani, specie nelle zone a più elevata intensità turistica;
- l'inclusione delle zone **emarginate**;
- le realtà **economiche svantaggiate** sotto il profilo demografico o rurale, facilitando l'accesso ai servizi.

► 2.2. Il Fondo di coesione.

Il Fondo di coesione è stato istituito allo scopo di **rafforzare** la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea per promuovere lo sviluppo sostenibile. Nel periodo di programmazione 2021-2027, il Fondo di coesione fornisce sostegno:

- agli **investimenti in materia ambientale**, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente;
- alle **reti transeuropee** per quanto attiene alle infrastrutture dei trasporti (TEN-T);
- all'**assistenza tecnica**.

Per i progetti funzionali agli obiettivi di tutela ambientale dell'UE, il Fondo di coesione può altresì contribuire a settori inerenti lo **sviluppo sostenibile**, come ad esempio l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, al trasporto su rotaia, al trasporto per vie navigabili interne, al trasporto marittimo, ai sistemi di trasporto intermodale e alla loro interoperabilità, alla gestione del traffico stradale, marittimo e aereo, al trasporto urbano pulito e ai trasporti pubblici.

Il Fondo di coesione è connotato da due **finalità** principali:

- la **promozione** della possibilità di **occupazione** all'interno dell'Unione e della mobilità geografica e professionale dei lavoratori;
- l'**agevolazione** dell'adeguamento alle **trasformazioni industriali** e ai **cambiamenti dei sistemi di produzione**, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.

Il Fondo di coesione finanzia programmi con **responsabilità concorrenti** tra la Commissione europea e le autorità nazionali e regionali degli Stati membri. Gli Stati membri scelgono quali progetti finanziare e si assumono la responsabilità della loro gestione quotidiana. Le norme sulle modalità di utilizzo dei fondi sono stabilite nel regolamento recante disposizioni comuni.

► 2.3. Il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

Il **Fondo sociale europeo Plus (FSE+)** è il principale strumento con cui l'Unione europea (UE) investe nelle persone e sostiene l'attuazione del **pilastro europeo dei diritti sociali**. Detto strumento finanziario fornisce, infatti, un contributo indispensabile alle politiche dell'UE in materia di **occupazione, affari sociali, istruzione e competenze**, comprese le riforme strutturali in questi settori.

Il Fondo costituisce, inoltre, uno dei pilastri della **ripresa socioeconomica** dalla emergenza pandemica da Covid-19, che ha inciso pesantemente sull'ampliamento del mercato del lavoro, mettendo anche a dura prova i sistemi scolastici e sanitari e facendo aumentare le disuguaglianze fra le varie regioni europee. Nell'ambito della politica di coesione, il Fondo contribuisce alla coesione economica, territoriale e sociale nell'UE, riducendo le **disparità tra gli Stati membri e le regioni**.